



I.I.S.S. Liside - Taranto  
Prot. 0005733 del 18/03/2024  
I-7 (Uscita)

**Altavilla Loredana (docente)**  
**Novellino Damiana (docente)**  
**Difiore Addolorata (AA)**  
**Santalucia Carmela (AA)**  
e p.c. DSGA  
**Albo sito web**

**Oggetto: Nomina Commissione Elettorale C.S.P.I.**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la nota ministeriale n. 3210 del 22.01.2024 con oggetto "Trasmissione Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023. Indizione Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in data **7 Maggio 2024**. Indicazioni operative";

**VISTA** l'O.M. n. 234 del 05.12.2023 con oggetto "Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni", che fissa le elezioni del CSPI nel giorno 7 maggio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 17:00;

**VISTE** le disponibilità acquisite a protocollo ad assumere il ruolo di componente della commissione elettorale Cspi 2024, Docente Altavilla Loredana prot. 5235 11.03.24, Docente Novellino Damiana prot.5259 11.03.24, Ata Difiore Addolorata prot.5728 del 18.03.24, Ata Santalucia Carmela prot.5719 18.03.24;

### **NOMINA**

**per le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, la costituzione della Commissione Elettorale, come di seguito indicato:**

- 1. Tavella Vincenzo (dirigente scolastico)**
- 2. Altavilla Loredana (docente)**
- 3. Novellino Damiana (docente)**
- 4. Difiore Addolorata (personale ATA)**
- 5. Santalucia Carmela (personale ATA)**

### **COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO**

La commissione elettorale di istituto procede ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente precisata:

- a) scelta del proprio presidente, all'atto dell'insediamento;
- b) acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva,

- fornito dal dirigente scolastico;
- c) formazione degli elenchi degli elettori;
  - d) esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
  - e) affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
  - f) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
  - g) rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
  - h) acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
  - i) nomina dei presidenti di seggio;
  - j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
  - k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
  - l) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
  - m) comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
  - n) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

#### **OPERAZIONI PRELIMINARI**

1. Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:
  - a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;
  - b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori, distinti come segue:
    - i. dirigente scolastico;
    - ii. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;
    - iii. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 32, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.
3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.
4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio. A tal fine, gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo conto dell'ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui i dirigenti scolastici possono esercitare il diritto di voto.
7. Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della componente elettiva dei dirigenti scolastici, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici da parte dell'Ufficio scolastico regionale presso la segreteria della commissione elettorale delle sedi individuate presso cui i dirigenti scolastici possono votare.

Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica

**RECLAMI AVVERSO LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI**

Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/ o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. 2. La commissione decide entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio.

**La commissione elettorale di istituto si insedia il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.**

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all'O.M. n. 234/2023.

Taranto lì 18/03/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Vincenzo TAVELLA*  
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)